



Comune di Volterra

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	2
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	2
Art. 4 – Riduzione per fabbricati fatiscenti o inabitabili.....	2
Art. 5 - Versamenti effettuati da un contitolare	2
Art. 6 - Esenzione dal tributo a favore delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona	3
Art. 7 - Differimento dei versamenti.....	3
Art. 8 – Versamenti minimi	3
Art. 9 – Accertamento di imposta	3
Art. 10 - Incentivi per l'attività di controllo	3
Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento	4

Testo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 22/06/2012

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 4 – Riduzione per fabbricati fatiscenti o inabitabili

1. Ai sensi del comma 3 lett. b) dell'art. 13 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 16/2012, si dispone che le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione, ai sensi della stessa norma, della riduzione del 50% della base imponibile, sono identificate nelle sottoriportate fattispecie:
 - a) Cedimenti significativi nel tetto o in altri elementi strutturali portanti quali fondazioni, solai o murature perimetrali;
 - b) Non utilizzo di fatto dell'immobile, quale conseguenza delle condizioni di cui al punto a) che precede.
2. Il contribuente ha comunque l'obbligo di comunicare nei tempi e nei modi di legge la cessata situazione di inagibilità

Art. 5 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

Art. 6 - Esenzione dal tributo a favore delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del D.Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001 e dall'art. 31 comma 3 della legge Regione Toscana n. 43 del 3 agosto 2004, sono esenti dall'I.M.U., per la quota di competenza comunale, gli immobili anche non strumentali posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale da Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.

Art. 7 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo

Art. 8 – Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 9 – Accertamento di imposta

1. L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento del tributo avrebbero dovuto essere effettuati, provvede a notificare al soggetto passivo, o ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, un atto di accertamento, in rettifica o d'ufficio, del tributo o del maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

2. E' introdotto, anche per l'Imposta Municipale Propria, l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, disciplinato dal vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di entrate tributarie.

3. In caso di omesso o parziale pagamento dell'atto di accertamento di cui al comma 1, il Comune provvederà, nel rispetto dei termini di prescrizione, all'attivazione della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639: ogni spesa relativa alla procedura instaurata verrà posta a carico del contribuente insolvente.

Art. 10 - Incentivi per l'attività di controllo

1. E' istituito un fondo speciale finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei servizi tributari comunali.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento di una quota delle somme annualmente incassate a titolo di liquidazione, accertamento e accertamento con adesione IMU. Tale quota sarà così determinata: 6% sugli incassi fino a 50.000 €, 9% sugli incassi oltre 50.000 €.

3. Le somme accantonate nel fondo sono destinate all'erogazione di compensi incentivanti al personale addetto ed a finanziare attività volte al potenziamento strumentale e/o professionale dell'ufficio tributi.

4. La ripartizione di cui al comma 3 nonché le modalità di erogazione dei compensi incentivanti sono definite con apposito provvedimento della Giunta Comunale, su proposta del responsabile del servizio, previa concertazione, da adottarsi entro il 31/03 dell'esercizio successivo.

Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012